



***POLITICHE INTERNE IN MATERIA
DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE***

Indice

1. Premessa	3
2. Strategie della banca in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie	3
2.1 Partecipazioni dirette e indirette detenibili	4
2.2 Limiti operativi interni	4
3. Procedure deliberative	4
4. Controlli interni e flussi informativi	5
5. Approvazione della politica ed entrata in vigore	5

1. Premessa

La disciplina delle partecipazioni¹ detenibili dalle banche è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione.

Il presente documento formalizza le politiche interne in **materia di partecipazioni in imprese non finanziarie**² al fine di garantire il rispetto delle previsioni normative minimali previste dalla Banca d'Italia sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Banca d'Italia, circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4).

Pertanto, **non sono soggette alle disposizioni della presente politica** le partecipazioni nelle seguenti società promosse dal Movimento del Credito Cooperativo³:

- Partecipazioni in società finanziarie**
- ICCREA Holding S.p.A.
 - ICCREA Banca Impresa S.p.A.
 - FederLUS Factoring S.p.A.

- Partecipazioni in società strumentali**
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna
 - Ce.Se.Coop s.c.r.l.

Non sono soggette alla presente politica, inoltre, le partecipazioni detenute in attuazione della normativa vigente, quale quella detenuta presso il FONDO GARANZIA DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO.

2. Strategie della banca in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie

Il presente paragrafo descrive le strategie e i limiti della Banca in materia di investimenti in imprese non finanziarie.

¹ Per "partecipazione", si intende il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della banca si accompagna a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.

² L' "impresa non finanziaria" è un'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria.

³ Per "società promosse dal Movimento del Credito Cooperativo" si intendono quelle società partecipate in via prevalente da una o più Banche di Credito Cooperativo. Rientrano nella fattispecie anche quelle partecipate in via prevalente da altre società a sua volta promosse dal Movimento del Credito Cooperativo. Una partecipazione è considerata prevalente quando si detiene oltre il 50% delle azioni della società partecipata.

2.1 Partecipazioni dirette e indirette detenibili

La Banca detiene partecipazioni in società promosse dal Movimento del Credito Cooperativo riportate in premessa.

In via del tutto residuale, la Banca può assumere partecipazioni in imprese non finanziarie privilegiando le cooperative, le fondazioni, i consorzi e le società di capitali che hanno finalità di sviluppo del territorio, di sviluppo sociale e sono coerenti con gli scopi mutualistici perseguiti dalla Banca e dal Movimento del Credito Cooperativo.

Al fine di evitare decisioni di investimento e di gestione del portafoglio partecipativo condizionate da relazioni creditizie esistenti o prospettiche, la Banca si impegna a non assumere partecipazioni “qualificate”⁴ in imprese non finanziarie.

La Banca si astiene dal detenere partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata di cui all’art 2361, comma 2, del Codice Civile nonché dall’effettuare i c.d. investimenti indiretti in *equity*⁵ tramite organismi interposti presso i quali la Banca detiene il controllo o l’influenza notevole e dall’acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per recupero crediti⁶.

2.2 Limiti operativi interni

La Banca assume partecipazioni in imprese non finanziarie purché il valore dell’interessenza sia contenuto entro l’1% del proprio patrimonio di vigilanza (limite di concentrazione); tale limite è elevato al 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria. L’insieme di tali interessenze deve essere comunque contenuto entro il limite del 15% del patrimonio di vigilanza (limite complessivo).

In ogni caso, si applicano le disposizioni in materia di limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili che non può eccedere il patrimonio di vigilanza.

3. Procedure deliberative

Le operazioni di acquisto/vendita delle partecipazioni in imprese non finanziarie vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione Generale, sentito il Collegio Sindacale. Nella delibera del Consiglio di Amministrazione è data adeguata informativa in merito a:

- a) rispetto delle strategie di cui al precedente paragrafo 2.1;
- b) rispetto dei limiti di vigilanza nell’assunzione di partecipazione di cui al precedente paragrafo 2.2;
- c) esiti delle verifiche, di cui al successivo paragrafo 4, da parte delle funzioni Compliance e Internal Audit;
- d) opportunità e convenienza economica dell’operazione per la Banca;
- e) ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

⁴ Per “partecipazione qualificata” si intende il possesso, diretto o indiretto, di azioni o quote pari o superiori al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o altro organo equivalente di un’impresa oppure che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa stessa. A tali fini non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 per cento del capitale dell’impresa partecipata.

⁵ Cfr Banca d’Italia, circolare 263/06, Sez. VI, Titolo V, Capitolo 4.

⁶ Cfr Banca d’Italia, circolare 263/06, Sez. IV, Titolo V, Capitolo 4.

Nel caso in cui un esponente aziendale della Banca è anche esponente aziendale della società interessata dall'acquisto/vendita della partecipazione, la relativa delibera è assunta secondo le modalità previste ex art. 136 Testo Unico Bancario.

4. Controlli interni e flussi informativi

La Banca attribuisce le seguenti responsabilità di controllo all'interno della propria struttura operativa:

- Direzione Generale, assicura la valutazione dell'operazione di investimento/disinvestimento nel rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti politiche;
- Ufficio Ispettorato verifica il rispetto dei limiti operativi e delle strategie di investimento di cui al paragrafo 2, in occasione di nuove acquisizioni ovvero periodicamente (con cadenza almeno annuale e in tutti i casi di decremento del patrimonio di vigilanza);
- Funzione di Compliance (esternalizzata alla FederLUS), verifica l'adeguatezza e la conformità alla normativa esterna delle presenti politiche, in occasione di nuove acquisizioni ovvero nel caso di variazioni del contesto normativo di riferimento;
- Funzione di Internal Audit (esternalizzata alla FederLUS), verifica l'osservanza ed il rispetto delle presenti politiche in occasione di nuove acquisizioni.

Per la corretta esecuzione delle presenti politiche, la Banca attiva i seguenti flussi informativi:

- informativa preventiva del Direttore Generale all'Ufficio Ispettorato e alle funzioni Internal Audit e Compliance in occasione di acquisto di partecipazioni in imprese non finanziarie;
- report dell'Ufficio Ispettorato e delle funzioni Internal Audit e Compliance al Consiglio di Amministrazione, da predisporre a corredo dell'istruttoria di nuove acquisizioni, contenente gli esiti delle verifiche di cui sopra;
- report periodico dell'Ufficio Ispettorato al Consiglio di Amministrazione circa il rispetto dei limiti normativi sulle partecipazioni detenibili in di cui al precedente paragrafo 2.2..

5. Approvazione della politica ed entrata in vigore

La presente Politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, sentito il Collegio Sindacale.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alla Politica, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie attualmente considerati rilevanti alla luce dell'operatività della Banca.

La presente Procedura entra in vigore il 30 giugno 2012.